

*ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI
VEICOLI A MOTORE*

DEFINIZIONI

Nel testo contrattuale che segue s'intendono per:

- Accessori:** le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- **di serie**, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
 - **optional**, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornito dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
- Assicurato:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, nel cui interesse è stipulata la polizza;
Per la garanzia assistenza il conducente del veicolo nonché per le prestazioni di cui agli artt. 81, 83, 91 e 94 anche le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- Attrezzature ed apparecchiature particolari:** gli attrezzi, gli strumenti, gli utensili o macchinari necessari per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del veicolo;
- Audiofonovisivi:** radio, radiotelefoni, lettori di cassette e di compact disc, televisori, registratori, ed altre apparecchiature del genere;
- Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali l'Impresa deve corrispondere la somma assicurata per il caso di Morte;
- Capitale o massimale:** la somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo previsto in caso di sinistro;
- Carta Verde:** il Certificato Internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione nel territorio degli Stati esteri in esso indicati;
- Centrale Operativa:** e' la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di

	quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza;
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Fata Assistance Service:	è il servizio erogato dall'Impresa utilizzando la Centrale Operativa;
Franchigia:	l'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Furto:	l'impossessamento del veicolo sottraendolo a chi lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per gli altri;
Guasti accidentali:	i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con veicoli identificati (minikasko); oppure a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione stradale (maxikasko);
Guasto: (per la garanzia Assistenza)	danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
Impresa:	la Società Fata Assicurazioni;
Incendio:	la combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;
Incidente: (per la garanzia Assistenza)	sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
Indennizzo o Indennità:	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
Invalità Permanente:	la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

Legge:	la Legge 24 dicembre 1969 n° 990, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti e successive modificazioni;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
Prestazioni:	le assistenze prestate all'Assicurato; tali prestazioni sono fornite utilizzando la Centrale Operativa che agisce in nome e per conto dell'Impresa;
Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Protezione Legale:	l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. n° 175/95 – artt. 44 e seguenti;
Rapina:	la sottrazione del veicolo mediante minaccia o violenza alla persona;
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; relativamente alla garanzia Tutela Giudiziaria, il verificarsi dei casi di controversia per i quali è prestata l'assicurazione;
Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi ai sensi dell'Art. 4 Legge n°990:	<p>Il conducente del veicolo assicurato per i danni di qualsiasi natura Limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2. il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro

- carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2.

Valore commerciale:

il valore del veicolo come risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello;

Valore di listino:

il prezzo del veicolo risultante da listino ufficiale della Casa Costruttrice;

Veicolo:

il veicolo a motore identificato in polizza; si considerano parti integranti del veicolo anche i pezzi di ricambio, gli accessori 'di serie' e gli accessori 'optional' se assicurati, per i veicoli ad uso speciale, o per trasporti specifici, anche le attrezzature relative incorporate o fisse; sono esclusi, comunque, gli audiofonovisivi, i bagagli e le merci trasportate.

Per la garanzia assistenza: il veicolo a motore identificato in polizza avente peso a pieno carico non superiore a 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,80

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 – 1893 – 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Relativamente alla garanzia R.C. Auto, qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Il Contraente è tenuto a dichiarare la residenza o sede legale (Provincia e Codice di Avviamento Postale) del proprietario, o locatario in caso di Leasing, del veicolo assicurato e a comunicarne eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio.

Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario o locatario in caso di Leasing se persona fisica oppure la partita IVA, se persona giuridica.

ART. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile .

ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

ART. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO –

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale viene determinato il nuovo premio presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte dall'Impresa.

La corresponsione del premio da parte del Contraente, con il conseguente rilascio del contrassegno e del certificato di assicurazione nel quale viene indicato il nuovo premio da parte dell'Impresa, implica l'accettazione delle nuove condizioni tariffarie.

Qualora il Contraente comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.

Si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

ART. 6 – ESTENSIONE TERRITORIALE

A) GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa, a richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, ferme le maggiori garanzie previste dal presente contratto.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art.1901 2° comma del Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

B) GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie diverse dalla responsabilità civile sono valide per gli stessi Paesi per i quali è operante l'assicurazione di responsabilità civile, qualora l'Impresa presti anche questa ultima assicurazione per il medesimo veicolo.

In caso contrario, le garanzie diverse dalla responsabilità civile sono valide esclusivamente per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

ART. 7 – VARIAZIONE DEL RISCHIO – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportano diminuzione di rischio valgono le disposizioni di cui all'art. 1897 del Codice Civile, mentre per le variazioni che comportano aggravamento del rischio vale quanto disposto dal precedente art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio.

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa che adotterà una delle soluzioni previste dalle ipotesi descritte di seguito.

A) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

1) Cessione del contratto

Nel caso in cui l'alienazione del veicolo assicurato importi la cessione del contratto di assicurazione, l'Impresa previa restituzione di certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di un nuovo documento. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi scaduti fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Qualora, tuttavia, l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta.

2) Sostituzione con altro veicolo

Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, l'alienante, previa restituzione di certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, ha facoltà di chiedere che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà.

L'Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e, se richiesta, la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa prevista dal contratto sostituito.

3) Risoluzione del contratto per trasferimento del veicolo

Nell'ipotesi in cui l'acquirente non accetti la cessione del contratto (punto 1) o l'alienante non effettui la sostituzione con altro veicolo (punto 2), il Contraente è tenuto a restituire all'Impresa il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve, senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituita all'Impresa la suddetta documentazione.

Per i contratti con frazionamento del premio, l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio o della rata di premio in corso fino al momento della comunicazione di trasferimento di proprietà del veicolo.

B) GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Nell'ipotesi in cui l'alienante chieda che le garanzie diverse dalla responsabilità civile stipulate per il veicolo alienato siano rese valide per altro veicolo di sua proprietà, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di diminuzione o aggravamento di rischio (artt.1897 – 1898 citati in precedenza).

Nell'ipotesi di alienazione non seguita da richiesta di sostituzione del veicolo alienato, si applicano le norme legislative vigenti in materia di alienazione delle cose assicurate (art. 1918 Codice Civile).

ART. 8 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

(valido solo per la garanzia di responsabilità civile)

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa e a restituire certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde. Contestualmente il Contraente è tenuto a consegnare:

a) in caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva (art. 103 Codice della Strada), l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione

b) in caso di demolizione, copia del certificato di cui all'art.46, quarto comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22, attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione stessa.

Il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procederà al conguaglio del premio indicato al comma precedente con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto di cui al successivo art.10) 'Sospensione in corso di contratto' comma quinto, previa consegna della documentazione di cui al primo comma, l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse le imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di comunicazione all'Impresa della cessazione di rischio .

L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A) GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

In caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

B) GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE

L'assicurazione relativa alle garanzie diverse dalla responsabilità civile si scioglie in caso di totale perdita del veicolo assicurato e in qualunque altra ipotesi che dia luogo alla cessazione del rischio, fermo restando il diritto dell'Impresa al premio dovuto per l'annualità in corso ai sensi dell'art. 1896 del Codice Civile. Il pagamento delle eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto deve essere documentato dal Contraente o dall'Assicurato all'atto del pagamento del sinistro.

Se l'assicurazione è prestata per una pluralità di veicoli le norme che precedono si applicano al singolo veicolo interessato.

ART. 10 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'art. 9) 'Risoluzione del contratto'.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione di certificato di assicurazione, contrassegno ed eventuale Carta Verde.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi.

Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermi la forma tariffaria, ed il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non fruito compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al

periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione al netto delle imposte.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con Libro Matricola, nonché per quelli relativi a ciclomotori (esclusi quelli destinati al trasporto di cose), motocicli e motocarrozze.

All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

ART. 11 – RINNOVO DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art.5) 'Adeguamento del premio', in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non sia diversamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

RESPONSABILITA' CIVILE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 14 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

ART. 15 – ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- ***se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;***
- ***nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;***
- ***nel caso di veicolo con targa «prova» se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;***
- ***nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;***
- ***nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;***
- ***nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni;***
- ***per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine semoventi su cingoli, autocarri adibiti al trasporto di marmi in blocco e da veicoli gommati destinati a sgombraneve.***

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 16 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- il n° dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta; i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- Nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, l'attestazione contiene le classi di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- Nel caso che il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base di quanto disposto dalla Condizione Speciale F) «Bonus/Malus», l'attestazione contiene altresì la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la tabella «Bonus/Malus» di cui al provvedimento C.I.P. n° 10 del 05/05/93;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- veicoli assicurati con polizza amministrata con Libro Matricola rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

ART. 17 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23/12/76, n°. 857, convertito con modificazioni nella legge 26/02/77, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 Codice Civile) .

Alla predetta denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

ART. 18 – GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(valide soltanto se espressamente richiamate)

L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, dalle Condizioni Generali di Assicurazione R.C.Auto, ad eccezione degli artt. 13) Rinvio alle norme di legge e 15) Esclusioni e rivalsa, secondo comma, nonché dalle norme che seguono, per quanto non previsto dalle predette Condizioni. Restano invariati i soggetti esclusi dal novero dei terzi di cui alle Definizioni (art. 4 della Legge), salvo le ulteriori esclusioni o le esplicite deroghe previste nelle sotto indicate Garanzie aggiuntive

A) AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO O SU AUTOBUS.

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se' dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

C) CARICO E SCARICO

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

H) CIRCOLAZIONE IN AREE PRIVATE

L'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private.

CONDIZIONI INTEGRATIVE

(valide soltanto se espressamente richiamate)

J) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L'Impresa a parziale deroga del precedente art. 15) 'Esclusioni e rivalsa', rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario/locatario, nel caso in cui il veicolo indicato in polizza sia guidato al momento del sinistro da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186) e 187) del D.L. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada).

K) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA NON ABILITATA E TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

- L'Impresa, a parziale deroga del precedente art. 15) 'Esclusioni e rivalsa', rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del:

1) proprietario/locatario (sia persona fisica, sia società), nelle seguenti ipotesi:

- a)** se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- b)** lesioni personali subite dai trasportati su autoveicoli (art. 54, punto 1, Codice della Strada), esclusi autobus, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Le deroghe suindicate ai punti a) e b) non operano nel caso in cui il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa, o nel caso in cui alla guida si trovi il proprietario/locatario stesso.

2) proprietario/locatario (solo persona fisica) ed anche conducente, nelle seguenti ipotesi:

- c)** guida di veicolo con patente idonea a norma delle disposizioni vigenti, ma scaduta, o guida di veicolo da parte di conducente che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico, sia quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata o rilasciata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data di avvenimento del sinistro, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo o rilascio. Analogamente, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa se la patente, ancorché regolarmente rinnovata o rilasciata, non abiliti alla guida del veicolo a norma delle disposizioni legislative in vigore;

- d)** lesioni personali subite dai trasportati su autoveicoli (art. 54, punto 1, Codice della Strada), esclusi autobus, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Le deroghe suindicate ai punti c) e d) operano nei soli casi in cui il conducente sia il proprietario/locatario o il coniuge, o uno dei genitori o un figlio convivente con il proprietario/locatario stesso, come risultante da stato di famiglia.

CONDIZIONI SPECIALI

(valide soltanto se espressamente richiamate)

E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

F) BONUS MALUS

CONTENUTO DELLA CLAUSOLA E CRITERI APPLICATIVI

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei «periodi di osservazione» definiti al comma seguente.

Periodi di osservazione

2) Per l'applicazione delle regole evolutive secondo la «Tabella F.A.T.A. delle regole evolutive» di cui al successivo comma 5), sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella F.A.T.A. di determinazione del premio

3) La presente assicurazione si articola in 20 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti dalla classe 1 B alla classe 18, stabiliti secondo la «Tabella F.A.T.A. di determinazione del premio» che segue.

TABELLA F.A.T.A. DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1 B	0,44
1 A	0,47
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

4) All'atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito della su indicata «Tabella F.A.T.A. di determinazione del premio» in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate in polizza e secondo le modalità precisate nella Tariffa dell'Impresa a disposizione presso i punti vendita.

RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO

5) Per le annualità successive a quella della stipulazione con l'Impresa, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla 'Tabella F.A.T.A. delle regole evolutive» riportata di seguito, a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della seguente Tabella.

TABELLA F.A.T.A. DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di collocazione in base ai sinistri <<osservati>>					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1B	1 B	1	4	7	10
1A	1 B	2	5	8	11
1	1A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

REVISIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Eliminazione di un sinistro posto a riserva

6) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Riapertura di un sinistro

7) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella 'Tabella F.A.T.A. delle regole evolutive', con i conseguenti conguagli del premio.

Rimborso di sinistri

8) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole indicate nella 'Tabella F.A.T.A. delle regole evolutive', offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per i sinistri presi in considerazione nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Sostituzione del contratto

9) In caso di sostituzione del contratto, fermi il proprietario assicurato o il locatario nel caso di contratti di leasing, è mantenuta la scadenza annuale del contratto sostituito e non si interrompe il periodo di osservazione in corso

La sostituzione del veicolo assicurato con altro, da parte dello stesso proprietario / locatario, dà luogo alla sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione ovvero di demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato stesso. Nei predetti casi, la conservazione della classe di merito maturata per il veicolo sostituito è possibile solo in caso di sostituzione con altro veicolo appartenente allo stesso settore tariffario che sia assicurabile nella presente forma tariffaria «Bonus / Malus»

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti, secondo le regole indicate al precedente punto 4).

Furto del veicolo

10) In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà, purché quest'ultimo veicolo allo venga assicurato presso la stessa Impresa entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11) 'Risoluzione del contratto per il furto del veicolo'. La conservazione della classe di merito maturata è possibile solo per altro veicolo appartenente allo stesso settore tariffario che sia assicurabile nella presente forma tariffaria «Bonus / Malus»

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un di un contratto nuovo a tutti gli effetti, secondo le regole indicate al precedente punto 4).

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

G) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ (PEJUS)

CONTENUTO DELLA CLAUSOLA E CRITERI APPLICATIVI

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma con «Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus», che prevede una maggiorazione ('Pejus') del premio base della tariffa nel caso si verificano sinistri nei «periodi di osservazione» definiti al comma seguente.

Periodi di osservazione

2) Per l'applicazione del 'Pejus' sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

3) All'atto della stipulazione, al contratto viene applicata o meno la maggiorazione (Pejus) in base alle dichiarazioni del Contraente riportate in polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa dell'Impresa esposta presso i punti di vendita.

RINNOVO DEL CONTRATTO: CRITERI DI APPLICAZIONE DEL PEJUS

4) Se , nel periodo di osservazione, vengono pagati rispettivamente:

- a) 2 sinistri: il premio base della tariffa per l'annualità immediatamente successiva verrà aumentato del 15% (Pejus)
- b) 3 o più sinistri: il premio base della tariffa per l'annualità immediatamente successiva verrà aumentato del 25% (Pejus).

Le predette maggiorazioni (Pejus) sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

REVISIONE DEL 'PEJUS'

Eliminazione di un sinistro posto a riserva

5) L'Impresa qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione di premio (escluse le imposte) all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Qualora il contratto sia cessato, l'Impresa rilascerà a richiesta del Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale terrà conto anche nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Riapertura di un sinistro

6) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto con l'Impresa successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione del premio precedentemente non applicata.

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

7) In caso di sostituzione del contratto, fermi il proprietario assicurato o il locatario nel caso di contratti di leasing, è mantenuta la scadenza annuale del contratto sostituito e non si interrompe il periodo di osservazione in corso.

La sostituzione del veicolo assicurato con altro, da parte dello stesso proprietario / locatario, dà luogo alla sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione ovvero di demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato stesso.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti, secondo le regole indicate al precedente punto 3).

R) SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRI – NO CLAIM DISCOUNT

CONTENUTO DELLA CLAUSOLA E CRITERI APPLICATIVI

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma tariffaria «Sconto in assenza di sinistri - No claim discount», che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei «periodi di osservazione» definiti al comma seguente.

Periodi di osservazione

2) Sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.

Tabella F.A.T.A. di determinazione del premio

3) La presente forma tariffaria «Sconto in assenza di sinistri - No claim discount» si articola in 10 classi di merito, corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla decima alla prima classe, secondo la Tabella sotto riportata:

TABELLA F.A.T.A. DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Classi di merito	Coefficienti di determinazione Del premio
1	50
2	53
3	56
4	59
5	62
6	66
7	71
8	78
9	87
10	100

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

4) All'atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito della Tabella F.A.T.A. di determinazione del premio in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate in polizza e secondo le modalità precisate nella Tariffa dell'Impresa a disposizione presso i punti vendita.

RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO

5) Per le annualità successive a quella della stipulazione con l'Impresa, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla 'Tabella F.A.T.A. delle regole evolutive» riportata di seguito, a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della seguente Tabella F.A.T.A. delle regole evolutive.

TABELLA F.A.T.A. DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	10
2	1	4	7	10	10
3	2	5	8	10	10
4	3	6	9	10	10
5	4	7	10	10	10
6	5	8	10	10	10
7	6	9	10	10	10
8	7	10	10	10	10
9	8	10	10	10	10
10	9	10	10	10	10

REVISIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Eliminazione di un sinistro posto a riserva

6) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva per danni a persona sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Riapertura di un sinistro

7) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella «Tabella F.A.T.A. delle regole evolutive» con i conseguenti conguagli del premio.

Rimborso di sinistri

8) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole di cui alla «Tabella F.A.T.A. delle regole evolutive» offrendo all'Impresa., all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Sostituzione del contratto

9) In caso di sostituzione del contratto, fermo il proprietario / assicurato, è mantenuta la scadenza annuale del contratto sostituito e non si interrompe il periodo di osservazione in corso.

La sostituzione del veicolo assicurato con altro, da parte dello stesso proprietario / assicurato, dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione del veicolo assicurato. In tal caso, la conservazione della classe di merito maturata per il veicolo sostituito è possibile solo in caso di sostituzione con altro veicolo appartenente allo stesso settore tariffario che sia assicurabile nella presente forma tariffaria «Sconto in assenza di sinistri - No claim discount»

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti, secondo le regole indicate al precedente punto 4).

Furto del veicolo

10) In caso di furto del veicolo il proprietario / assicurato può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo veicolo venga assicurato presso l'Impresa. entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo. 11) 'Risoluzione del contratto per il furto del veicolo' La conservazione della classe di merito maturata è possibile solo per altro veicolo appartenente allo stesso settore tariffario che sia assicurabile nella presente forma tariffaria «Sconto in assenza di sinistri - No claim discount»

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, per il veicolo ritrovato dovrà essere stipulato un contratto nuovo a tutti gli effetti, secondo le regole indicate al precedente punto 4).

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

M) DEROGA AL TACITO RINNOVO

A deroga dell'art. 11) «Rinnovo del contratto», delle Condizioni che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.